

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

MEDIA VALLE DEL TEVERE G.A.L.

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART. 1) E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata **"ASSOCIAZIONE MEDIA VALLE DEL TEVERE - G.A.L."**.

L'Associazione è riconosciuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 ed è iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche tenuto dai competenti uffici della Regione dell'Umbria.

L'Associazione ha sede in Comune di Torgiano (Provincia di Perugia - Regione Umbria), all'indirizzo risultante dal verbale di assemblea dei soci che ha approvato il presente statuto e ad esso allegato; il trasferimento della sede all'interno della Circoscrizione di un medesimo Comune potrà essere deliberato dall'Organo Amministrativo, il quale ne curerà ogni conseguente pubblicità di legge, in particolare presso il competente Registro delle Persone Giuridiche.

L'Assemblea dei Soci, nei modi e nelle forme di legge, potrà istituire sedi secondarie, e/o amministrative purchè all'interno del territorio della Regione Umbria.

ART. 2) La durata dell'Associazione è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, prima di tale data, con delibera dell'Assemblea dei Soci; in ogni caso la durata dell'Associazione non potrà essere inferiore al tempo occorrente per dare esecuzione all'oggetto e agli scopi associativi di cui al successivo art. 3).

ART. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, né diretto né indiretto, e non svolge attività commerciale.

L'Associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), così come definito nella determinazione dirigenziale 21 aprile 2016 n. 3022 della Regione dell'Umbria, recante il Bando di evidenza pubblica per la selezione "dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL)" finalizzato all'attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014 - 2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)4156 del 12 giugno 2015; il tutto in esecuzione ed in conformità del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione.

Nella suddetta veste giuridica l'Associazione attua la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) organizzata secondo il Piano di Azione Locale (PAL) presentato alla Regione dell'Umbria e approvato con Determinazione dirigenziale n. 10487 del 27/10/2016.

L'Associazione ha pertanto a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di "Gruppo di Azione Locale" come previsto dai programmi comunitari e riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del P.A.L. nonché delle sottomisure/interventi/azioni/progetti in esso inseriti.

Opera all'interno del territorio della Regione dell'Umbria e prevalentemente nell'ambito del territorio della Media Valle del Tevere e dei Monti Martani e precisamente nei comuni di: Acquasparta, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello Vibio, Perugia, Todi, Torgiano.

Nel quadro di un approccio globale e multisettoriale della realtà locale, l'Associazione intende realizzare e promuovere iniziative in qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto ed in o-

gni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato della Media Valle del Tevere, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, sviluppo fondato sulla animazione, l'orientamento e il potenziamento delle forze endogene economiche sociali e culturali. L'Associazione svolgerà la propria attività in coerenza con la normativa comunitaria, nazionale e regionale e con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo Regionali, Provinciali e Locali.

ART. 4) In particolare, l'Associazione indirizza le proprie iniziative al sostegno e alla promozione dello sviluppo socio economico dell'area in base ed in coerenza con gli indirizzi e i vincoli stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale. Più precisamente l'associazione si propone l'obiettivo di animare, sostenere ed incentivare lo sviluppo rurale inteso nell'insieme di attività agricole, agrituristiche, artigianali, commerciali, culturali, di turismo rurale e di servizi tramite i seguenti interventi:

- la partecipazione a politiche, programmi ed azioni di sviluppo comunitari, nazionali e regionali;
- la promozione di relazioni interregionali ed in-

ternazionali, anche mediante l'adesione a reti,
con soggetti che perseguono le medesime finalità
al fine dello scambio di esperienze, di conoscenze
e di metodologie operative, nonché della elabora-
zione di progetti comuni;

- la promozione dello sviluppo sostenibile della
Media Valle del Tevere, mediante il metodo della
concertazione e della collaborazione tra enti pub-
blici, soggetti economici ed associazioni sia nel-
le fasi di elaborazione che in quelle di attuazio-
ne dei piani, dei progetti e delle iniziative di
sviluppo locale;
- l'assistenza tecnica alle comunità locali, ai
promotori di progetti di sviluppo ed alle aziende
del territorio;
- la salvaguardia e la promozione delle produzioni
agricole, alimentari ed artigianali e del patrimo-
nio ambientale e culturale locali promuovendo la
conoscenza di tutti gli aspetti che costituiscono
parte integrante della cultura locale (dialetto,
usi e consuetudini, tecniche e mestieri, patrimo-
nio edilizie e urbanistico, ecc.);
- la promozione di azioni volte alla tutela di por-
zioni di territorio di particolare pregio rispetto
a possibili utilizzazioni non conformi allo spiri-

to di una attenta e responsabile tutela;

- la promozione, realizzazione e gestione diretta o indiretta di corsi di formazione rivolti ad operatori economici ed a giovani orientati ad avviare nuove iniziative di impresa.

SOCI

ART. 5) Possono essere soci dell'Associazione, oltre agli Enti Pubblici, le associazioni di categoria, le associazioni e gli organismi di carattere collettivo rappresentativo a livello locale.

Possono essere altresì soci le imprese singole, in forma associata e/o consorziata, cooperative, società agricole, artigiane, industriali, finanziarie e del credito e loro organismi strumentali operanti nell'ambito territoriale rappresentanti interessi diversi, generali e diffusi presenti nel territorio di operatività previsto al precedente art.

3).

L'ammissione di nuovi soci, previa domanda sottoscritta dal legale rappresentante, è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale decide a maggioranza dei suoi componenti, con presa d'atto da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile, prendendo in considerazione la compatibilità esistente tra l'attività del richiedente e le finalità e i

piani operativi dell'Associazione.

La mancata ammissione deve essere motivata e comunicata al richiedente.

L'ammissione di nuovi soci è subordinata alla assunzione formale da parte dei richiedenti dei seguenti impegni:

- sostenere finanziariamente le attività dell'Associazione con il pagamento delle quote sociali come determinate dagli organi dell'Associazione;
- collaborare attivamente alla realizzazione delle strategie di cui all'art. 4.

Il numero dei soci è illimitato.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

La quota annuale di adesione all'Associazione è stabilita con delibera dell'Assemblea entro il 31 ottobre dell'anno in corso.

Entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'adesione da parte del Consiglio Direttivo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in corso, il nuovo socio deve versare la quota associativa relativa al primo anno.

Successivamente i soci devono versare annualmente la quota di adesione entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

RECESSO DA SOCIO

ART. 6) Il socio può risolvere il rapporto associativo con dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo purchè pervenga almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso, il quale ne prende atto nella prima seduta utile.

Gli associati che siano receduti non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote e dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il socio receduto che abbia in corso attività assegnate o assunte nell'ambito della partecipazione al G.A.L. deve comunque portarle a compimento ed il recesso avrà efficacia solo dopo tale compimento.

ESCLUSIONE SOCIO

ART. 7) Il Consiglio Direttivo decide l'esclusione dell'associato, dandone comunicazione motivata per iscritto all'interessato entro 30 (trenta) giorni nei seguenti casi:

- morosità;
- perdita dei requisiti per l'adesione;
- inadempienza grave agli obblighi previsti dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi dell'As-

sociazione.

La perdita della qualifica di socio per morosità determina l'esclusione quando il versamento della quota annuale non avvenga entro 30 (trenta) giorni dalla messa in mora.

Gli associati che siano stati esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote e dei contributi versati né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I crediti per morosità saranno recuperati mediante procedura ingiuntiva.

L'esclusione lascia impregiudicati gli obblighi assunti dall'escluso nei confronti dell'Associazione.

L'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale di cui all'art. 25.

ORGANI SOCIALI

ART. 8) Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 9) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti ed in regola con il pagamen-

to delle quote associative.

Le sue deliberazioni, adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza dei voti espressi, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ART. 10) L'Assemblea dei Soci è convocata su delibera del Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno entro i termini previsti per l'adozione del bilancio preventivo e l'approvazione del bilancio consuntivo, mediante lettera raccomandata a.r. o qualsiasi altro mezzo idoneo a dare tempestiva ed esauriente informazione a tutti gli aventi diritto e del quale sia documentabile la ricezione; l'invio dell'avviso di convocazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione; l'avviso deve contenere l'indicazione delle materie poste all'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, che potrà tenersi anche fuori dalla sede sociale; potrà indicare il giorno, il luogo e l'ora di una seconda convocazione, qualora l'assemblea in prima convocazione vada deserta; tra la prima e la seconda convocazione devono decorrere almeno ventiquattro ore.

In caso di particolare urgenza l'avviso di convocazione può essere diramato almeno otto giorni prima

di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure quando ne è fatta domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata dall' Organo di controllo in caso di omissione da parte del Consiglio Direttivo relativamente alle due convocazioni annuali obbligatorie o in caso di gravi irregolarità contabili riscontrate, quando vi sia urgente necessità di provvedimenti adeguati.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di tanti soci che costituiscano la maggioranza dei soci aventi diritto d'intervento e di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti e/o rappresentati; tuttavia per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie e provvedimenti relativi allo scioglimento e liquidazione, tanto in prima che in seconda convocazione, sarà richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo della totalità dei soci aventi diritto d'interven-

	to e di voto; fatta salva per altro la particolare	
	maggioranza di cui all'ultimo capoverso del succes-	
	sivo art. 11).	
	ART. 11) L'Assemblea ordinaria ha competenza in or-	
	dine alle seguenti materie:	
	- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;	
	- nominare l'Organo di controllo;	
	- discutere ed approvare il programma delle atti-	
	vità da svolgere ed il preventivo finanziario pre-	
	sentato dal Consiglio Direttivo;	
	- discutere ed approvare il bilancio di previsione	
	e relativa relazione ed il bilancio consuntivo e	
	relativa relazione;	
	- approvare la quota associativa annuale a carico	
	dei soci, nonché i termini di versamento, su propo-	
	sta del Consiglio Direttivo.	
	- Approvare il P.A.L.;	
	- approvare il regolamento interno dell'Associazione;	
	- deliberare su altri argomenti proposti dal Consi-	
	glio Direttivo o con richiesta sottoscritta da al-	
	meno un terzo dei soci;	
	- discutere sulle questioni ad essa sottoposte	
	dall' Organo di controllo;	
	- deliberare la eventuale sfiducia al Consiglio Di-	

rettivo; a quest'ultimo fine è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei soci e la deliberazione è valida se adottata a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12) L'Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio Direttivo oppure, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente oppure, in sua assenza o impedimento, dal rappresentante più anziano d'età presente alla riunione ed è presieduta da un socio eletto dall'Assemblea medesima la quale nomina anche un segretario ed occorrendo due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte risultare da un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta, e ove necessario dagli scrutatori, ed approvato nella seduta successiva.

ART. 13) L'Assemblea straordinaria, da convocarsi e da svolgersi secondo quanto già stabilito negli articoli precedenti, sarà chiamata a deliberare in ordine a modifiche dello statuto, scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del suo patrimonio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14) Il Consiglio Direttivo è composto da un

numero di membri eletti dall'Assemblea variabile

da un minimo di cinque ad un massimo di nove.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è

determinato dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere

espressione degli associati.

Ai sensi dell'art. 32 lettera b) del reg. (UE)

1303/2013, la composizione dell'organismo diretti-

vo deve essere tale che né le Autorità pubbliche,

né alcun singolo gruppo di interesse rappresentino

più del 49% (quarantanove per cento) degli aventi

diritti al voto.

I componenti restano in carica tre esercizi e sono

rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere

l'Assemblea alla prima riunione successiva all'e-

vento provvede alla sua sostituzione.

Il nuovo membro del Consiglio resta in carica fino

alla scadenza prevista per il suo predecessore. Il

Consiglio Direttivo ha il compito di assicurare il

perseguimento degli scopi dell'Associazione ed è

investito dei più ampi poteri per la gestione ordi-

naria e straordinaria della stessa.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

	a. elegge il Presidente;	
	b. elegge il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o per sua delega e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni;	
	c. redige annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo;	
	d. delibera circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci;	
	e. delibera l'affidamento degli incarichi a professionisti esterni, per la redazione dei progetti nei comparti di intervento, l'attuazione degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi, la consulenza tecnica ai soci;	
	f. convoca l'Assemblea dei Soci;	
	g. propone all'Assemblea l'entità delle quote associative annuali;	
	h. procede all'assunzione di eventuali dipendenti determinandone la retribuzione;	
	j. delibera sulla compravendita di beni mobili ed immobili;	
	k. delibera sulle liti attive e passive;	
	l. sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci le eventuali modifiche al presente Statuto;	

m. approva i bandi pubblici e ratifica le relative graduatorie;

n. individua, all'interno della strutture del G.A.L., il Responsabile per la prevenzione della corruzione di cui alla Legge n. 190/2012 ed il Responsabile della Trasparenza di cui al D.lgs n. 33/2013.

ART. 15) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente, di sua iniziativa od a richiesta della maggioranza dei consiglieri o dell' Organo di controllo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno; l'avviso di convocazione, che deve contenere giorno ed ora della riunione, nonché il luogo (che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione) e l'ordine del giorno, è inviato con qualsiasi mezzo e modalità idonei a dare adeguata informativa sulle materie da trattare e a documentarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza l'avviso può essere diramato sino a tre giorni prima la data della seduta.

E' presieduto dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere che senza giustificato

motivo rimane assente per più di tre sedute consecutive è considerato dimissionario.

ART. 16) Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipa almeno la metà più uno del numero dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei consiglieri presenti, mantenendo il rapporto espresso dall'art. 32 lettera B del reg. (UE) 1303/2013.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da sottoporre all'approvazione del Consiglio stesso nella seduta successiva.

IL PRESIDENTE

ART. 17) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei soci, dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Egli ha inoltre le seguenti attribuzioni:

a. convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo;

b. stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo;

- c.** sottoscrive, in nome e per conto dell'Associazione e su delibera del Consiglio Direttivo, gli atti di costituzione a garanzia anche fidejussoria che venissero richiesti dall'Unione Europea, dallo Stato o dalla Regione nell'ambito dei vari Programmi Regionali Comunitari;
- d.** dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e.** assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e del rendiconto;
- f.** controlla periodicamente l'andamento di cassa;
- g.** cura l'esatta osservazione dello statuto da parte dei soci;
- h.** esegue ogni altro mandato conferitogli dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 18) l'Organo di controllo dell'Associazione è composto da n. 3 componenti.

La carica di Sindaco non può essere conferita ad un associato dell'Associazione.

Il Presidente dell'Organo di controllo deve essere iscritto al Registro dei Revisori dei Conti tenuto presso il competente Ministero.

L'organo di controllo:

a. vigila sull'osservanza del presente Statuto e sulla regolare tenuta della contabilità sociale, con facoltà di procedere, in qualunque momento, ad atti di ispezione e di controllo;

b. assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e alle sedute dell'Assemblea, senza diritto di voto, e solleva eventuali eccezioni di illegittimità in ordine alle disposizioni emanate dagli organi competenti;

c. controlla, quando lo ritiene opportuno, ma almeno ogni tre mesi, la gestione finanziaria, accertando la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'associazione, facendo ciò risultare da apposito verbale;

d. esamina e vista il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale prima della loro presentazione per l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, alla quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione.

In caso di rifiuto del visto, l'Organo di controllo deve subito informare il Consiglio Direttivo.

ART. 19) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote sociali versate dagli associati all'atto dell'adesione;

	- dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;	
	- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;	
	- da ogni contributo di enti, privati o pubblici;	
	- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti nel rispetto delle leggi vigenti in materia.	
	Il patrimonio come sopra formato costituisce Fondo	
	di Dotazione (o capitale) che non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 4 del Bando Regionale di cui alla determina dirigenziale Regione	
	Umbria n. 3022 del 21 aprile 2016.	
	Le Entrate sono costituite:	
	- dalle quote sociali annuali stabilite con provvedimento dell'Assemblea dei Soci;	
	- dalle risorse derivante da organizzazione di manifestazioni od altre forme di partecipazione ad eventi e servizi legati allo scopo sociale;	
	- da altre sovvenzioni pubbliche;	
	- dalle attività connesse e complementari, fatto salvo il conflitto di interesse e la compatibilità con i compiti di istituto, di cui, se produttive di reddito imponibile ai fini fiscali, va tenuta apposita contabilità.	
	ESERCIZIO FINANZIARIO	

ART. 20) L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di previsione deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; allo stesso vanno allegati una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo e la relazione dell' Organo di controllo che vanno depositate, unitamente al bilancio, presso la sede dell'Associazione almeno per i quindici giorni che precedono l'Assemblea degli associati affinché questi possano prenderne visione.

Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio consuntivo saranno destinati al fondo speciale per lo sviluppo della cultura di impresa nei giovani ed annesse attività formative e di ricerca.

CLAUSOLA ARBITRALE

ART. 21) Ogni controversia tra gli associati o tra essi e l'associazione e gli organi di questa, avente ad oggetto ogni rapporto derivante dall'atto costitutivo, dallo statuto o da altri patti eventualmente conclusi, dai deliberati degli organi sociali, salvo i casi di inderogabile competenza del-

l'Autorità Giudiziaria, sarà devoluta ad un Collegio arbitrale irrituale che provvederà senza formalità di procedura e la sua decisione verrà assunta come accordo transattivo tra le parti.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri, nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo in accordo tra le due.

In caso di loro disaccordo sulla nomina di quest'ultimo, questa sarà demandata al Presidente della Camera Arbitrale dell'Umbria, istituita presso la C.C.I.A.A. di Perugia.

Il Collegio avrà i più ampi poteri, sia per l'istruttoria che per la decisione della controversia, senza obblighi formali, salvo quelli essenziali ed anche con i poteri di amichevole compositore.

La decisione del Collegio sarà definitiva e verrà resa nei termini e modi previsti dallo Statuto della richiamata Camera Arbitrale dell'Umbria.

L'operatività della clausola compromissoria di cui sopra non è ostativa alla facoltà, per l'Associazione, di ricorrere alle procedure monitorie ordinarie per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci morosi.

ART. 22) Le modifiche al presente Statuto potranno essere apportate con delibera dell'Assemblea

straordinaria dei Soci così come prevista all'art.

13.

Le proposte di modifica potranno essere avanzate dal Consiglio Direttivo od anche da un terzo dei soci.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa prevista dalla legge, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio, fermo il disposto del successivo art. 25).

ART. 23) Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione e le applicazioni delle sanzioni nei confronti dei soci eventualmente inadempienti saranno disciplinate da un regolamento interno, da compilarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24) Ai fini dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art.148 T.U.I.R. n.917/1986, sono sancite le seguenti norme associative:

a) è fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestio-

ne, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposte dalla legge;

b) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, Legge n.662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) è esclusa qualsiasi partecipazione temporanea alla vita associativa da parte dei soci, i quali tutti, compresi i soci onorari, hanno diritto di voto per l'approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi, nonchè per qualsiasi altra materia portata all'ordine del giorno delle assemblee; nelle assemblee inoltre ciascun socio ha diritto a non più di un voto;

d) le quote o contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

ORGANI COLLEGIALI

E' eventualmente ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni collegiali (consiglio direttivo) di intervenire a distanza a mezzo sistemi

di tele o video conferenza che assicurino il rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:

* a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

* al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

* agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie al collegamento audio-video da attivare ai fini dello svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto verbalizzante.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme vigenti in materia.

Firmato: Rolando Fioriti

" Giuseppe Brunelli Notaio